



# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

## (Provincia di Verona)

Corso Fraccaroli 70, 37049 Villa Bartolomea VR

Tel. 0442.659077 – Fax 0442.659033

Prot.  
Ordinanza n. 7

il 01.04.2020

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE. MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEI D.P.C.M DELL'08/03/2020, 09/03/2020 E 11/03/2020 IN ORDINE ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA ED ALLA GESTIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI.**

### IL SINDACO

PREMESSO che l'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da Covid 19 ha portato all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e Ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020 del Presidente Regione Veneto Luca Zaia che si sono connotati, tra l'altro, per aver imposto sull'intero territorio nazionale stringenti misure restrittive della libertà di circolazione, consentendo solo gli spostamenti delle persone fisiche motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

RICHIAMATI l'art. 1 del D.P.C.M. in data 9 marzo u.s. che vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici; punto 3 dell'ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020 del P.G.R. V. laddove motiva l'uscita dall'abitazione con l'animale di compagnia; art.1 lettera b del D.P.C.M del 22 marzo u.s che pone divieto alla persone fisiche di spostarsi se non per motivi lavorativi a comprovate ed indifferibili esigenze primarie di necessità;

ATTESO che i controlli disposti hanno accertato che lo svolgimento di attività fisica all'aperto costituisce motivo di aggregazione in cui non risulta possibile garantire il rispetto della necessaria distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

RITENUTO, in relazione all'andamento dei più recenti dati epidemiologici che segnalano in modo evidente il fortissimo aggravamento dell'emergenza sanitaria nel territorio comunale con focolaio d'infezione presso la locale casa di riposo Ipab Maria Gasparini, con 47 tamponi positivi fra gli ospiti, diversi dei quali deceduti negli ultimi giorni, 16 tamponi positivi fra i residenti nel Comune di cui alcuni negli ultimi giorni e l'alto numero di persone coinvolte in isolamento fiduciario, volendo perseguire ogni misura volta alla tutela della salute pubblica provvedendo a limitare la mobilità delle persone se non per motivi lavorativi a comprovate ed indifferibili esigenze primarie di necessità;

VALUTATA la sussistenza delle condizioni di necessità e di urgenza, che fondano l'adozione del presente provvedimento, di vietare su tutto il territorio comunale anche l'attività sportiva e motoria, ivi comprese le passeggiate, in luogo pubblico od aperto al pubblico anche in quanto non rispondente a comprovate ed indifferibili esigenze primarie di necessità in relazione al contesto sopra specificato e di limitare gli spostamenti per la gestione degli animali domestici;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L ;

## ORDINA

**IL DIVIETO** dello svolgimento di attività sportiva e motoria, ivi comprese le passeggiate, in luogo pubblico od aperto al pubblico nel territorio comunale.

**LO SPOSTAMENTO** limitato per la gestione degli animali domestici, disponendo la possibilità di attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione e per il tempo strettamente necessario, in aree contigue alla residenza dei proprietari nel raggio di 200 metri e **SOLO SE NON** si ha la disponibilità di spazi esterni attigui alla propria abitazione, quali cortili, giardini ed orti

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e durata fino al 15 aprile ed anche successivamente qualora intervenissero nuove disposizioni recanti misure per il contenimento fronteggiare il contagio da Covid -19 , vevoli per il nostro territorio.

Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

## DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;  
la trasmissione della presente

al Prefetto di Verona  
alla Stazione dei Carabinieri di Castagnaro  
al Comandante della Polizia Locale.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:  
entro 60 giorni al T.A.R. Veneto nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;  
entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.



IL SINDACO  
Andrea Tuzza